



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n.226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”; norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il documento 2008/C 84/06 concernente gli “Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura”;

VISTO il Reg. (CE) 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

VISTO il decreto a firma del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2011 relativo al riparto delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura per l'anno 2010 con il quale sono stati destinati Euro 500.000,00 per l'attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 115 del 1° settembre 2011 che individua le misure da attuare per l'assegnazione della somma di € 500.000,00 destinata ai giovani imprenditori ittici;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

RITENUTO necessario attivare la misura prevista all'art. 1, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 115 del 1° settembre 2011 in esecuzione a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto.

DECRETA

**Art. 1
(Progetti pilota)**

1. È indetta una procedura per la selezione di progetti pilota presentati da giovani imprenditori ittici che siano volti alla promozione di iniziative sostenibili sul piano tecnico ed economico, e che abbiano l'obiettivo di valorizzare la multifunzionalità dell'impresa della pesca e di acquacoltura per perseguirne il miglioramento economico, ecologico e sociale.
2. Con la misura di cui al comma 1 saranno finanziati progetti pilota finalizzati all'integrazione del reddito attraverso l'innovazione dei processi produttivi e/o la diversificazione delle attività.
3. Per "*innovazione dei processi produttivi*" si intende: sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata.
4. Per "*diversificazione delle attività*" si intendono: le iniziative atte a diversificare l'attività principale ai fini dell'integrazione del reddito sempre nell'ambito della filiera ittica.

**Art. 2
(Risorse finanziarie)**

1. L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento di progetti pilota, di cui all'art. 1, è pari ad € 200.000,00.
2. L'ammontare delle suddette risorse potrà essere modificato, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 5 del D.M. n. 115 del 1 settembre 2011, in relazione al numero di domande pervenute.
3. L'ammontare dei contributi assegnati per i progetti di cui all'art. 1 verrà determinato a seconda della maggiore pertinenza dell'attività per la quale si chiede il contributo con le finalità della presente iniziativa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

**Art. 3
(Soggetti)**

1. Possono presentare un progetto pilota di cui all'art. 1, i titolari di imprese di pesca e acquacoltura, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) qualifica di imprenditore ittico;
 - b) età inferiore ai quarant'anni al momento della presentazione della domanda.
2. Nel caso di società ed organizzazioni di pescatori, il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno due terzi dei soci (in caso di società con soli due soci il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno di essi) che esercitino l'attività di pesca marittima professionale.
3. Ciascun soggetto, di cui ai precedenti commi, può presentare un solo progetto pilota.

**Art. 4
(Caratteristiche della proposta progettuale)**

1. Il contributo pubblico viene erogato secondo quanto disposto dall'art. 21 del Reg. 736 /2008 in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dall'allegato II del Reg. (CE) 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

**Art. 5
(Documentazione da allegare alla richiesta)**

1. Alla richiesta di accesso al contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - 1) Autocertificazione, rilasciata dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, certificante anche quanto previsto al comma 1, lett. aa, e bb, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, la data d'inizio dell'attività d'impresa, il numero di partita IVA/Codice Fiscale posseduto e il numero d'iscrizione al Registro delle imprese di pesca presso la C.C.I.A.A. competente
 - 2) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e di ciascuno dei soggetti per i quali verificare il rispetto dei requisiti anagrafici (cfr. art. 3);
 - 3) Originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio.;
 - 4) Relazione chiara ed esaustiva sul progetto pilota per il quale si richiede il contributo, contenente le informazioni generali, la descrizione del progetto nel suo complesso in maniera esaustiva ed opportunamente dettagliata dal punto di vista temporale, tecnico e finanziario nonché i partecipanti (saranno specificate eventuali collaborazioni esterne con altri enti e/o le collaborazioni di persone fisiche). Dovranno essere opportunamente descritte, altresì, le risorse umane e finanziarie dell'intero progetto pilota, indicando dettagliatamente le voci di spesa del progetto in conformità a quanto previsto nel successivo art. 8 del presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Art. 6

(Modalità di presentazione della proposta di progetto)

1. La richiesta di accesso al contributo, firmata dal richiedente, in carta semplice e corredata dalla documentazione indicata dal precedente art. 5, dovrà pervenire in apposito plico entro e non oltre il giorno 5 novembre 2011, alla Segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura –Viale dell'Arte 16– 00144 Roma, con qualunque mezzo.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro della Segreteria della Direzione generale, con l'attestazione del giorno di arrivo.
3. La domanda dovrà pervenire in un unico plico che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca e firma del richiedente sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:
ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax;
la dicitura **“NON APRIRE – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PER IL CONTRIBUTO PREVISTO DI CUI AL D.M. N. 115 DEL 1 SETTEMBRE 2011 - MISURA N. 3”**.

Art. 7

(Istruttoria e valutazione)

1. L'accertamento dei requisiti di ammissibilità e le valutazioni delle domande sono demandate ad una Commissione appositamente istituita dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con il compito di valutare la pertinenza dell'attività per la quale si chiede il contributo con le finalità della presente iniziativa.
2. Al termine della valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti ammissibile al contributo di cui all'art. 1.
3. Sulla base dei risultati dell'istruttoria e della graduatoria redatta dalla suddetta Commissione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura approverà con proprio decreto la graduatoria finale dei soggetti ritenuti ammissibili al contributo di cui all'art. 1.
4. Tale provvedimento sarà comunicato agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Art. 8

(Costi ammissibili e modalità di concessione del contributo)

1. Nella stesura dei progetti pilota, saranno ammissibili esclusivamente le spese ritenute dalla Commissione attinenti al progetto e nei limiti dell'importo finanziabile di cui all'art. 2.

Non saranno ammesse, in alcun caso, spese sostenute prima della presentazione del progetto pilota.

2. La concessione del contributo per i progetti vincitori è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità del fondo destinato all'iniziativa in questione.

Art. 9

(Esenzione)

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art 21 del Reg. (CE) 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione è trasmessa alla Commissione europea.

Art. 10

(Pubblicazione)

1. Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti previsti dal presente provvedimento sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it).
2. Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it).

Roma, 21/09/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
Firmato